



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto... ..	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 21/04/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso pervenuto il 3/11/10, la ricorrente, premesso di avere ricevuto dall'intermediario nel corso del 2007 una carta di credito, attivata ed utilizzata a sua insaputa da un terzo soggetto all'epoca suo convivente, chiede la restituzione di quanto dalla stessa pagato per spese effettuate con tale carta.

Con controdeduzioni pervenute il 13/12/10, sostanzialmente confermate di quanto comunicato nel riscontrare il reclamo del 19/04/10 con sua nota del 17/05/10, l'intermediario subentrato all'originario contraente, ha dedotto che la richiesta di "*apertura di linea di credito mediante utilizzo di una carta di credito*" era espressamente contenuta nell'originaria documentazione contrattuale, regolarmente sottoscritta dalla odierna ricorrente, e che la carta di credito *de qua* le era stata inviata in forza di tale previsione.

Deduce, inoltre, che la carta era stata a suo tempo attivata mediante l'apposita procedura, con regolare utilizzo dei previsti codici di riconoscimento, che le spese oggetto di controversia, effettuate nel periodo dal 14/02 al 12/04/07, erano state a suo tempo regolarmente indicate nei vari estratti conto trasmessi all'odierna ricorrente, la quale, non solo non ha tempestivamente comunicato all'intermediario



la natura fraudolenta dell'attivazione della carta e delle relative operazioni, né ha sporto denuncia alla competente Autorità, ma ha anche a suo tempo pagato parte degli importi dovuti, restando tuttora debitrice del relativo saldo.

In ragione di quanto sopra, l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.

Tanto esposto in fatto, si rileva quanto segue in

Diritto

Premesso che i fatti oggetto di controversia si collocano in epoca antecedente l'adozione in data 13/11/07 della Direttiva 2007/64/CE e devono pertanto valutarsi alla stregua dei principi generali dell'ordinamento interno, non può dubitarsi che la condotta tenuta dalla odierna ricorrente nel corso del rapporto intrattenuto con l'intermediario debba condurre al rigetto del ricorso.

Non rileva in sé la mancata contestazione degli estratti conto nei quali, secondo la versione dell'intermediario non resa oggetto di controdeduzioni, erano state specificamente indicate le spese effettuate con la detta carta nel periodo dal 14 febbraio al 12 aprile 2007, poiché, come noto, il decorso del termine di cui all'art. 1832 cod. civ. non preclude la possibilità di contestare il fondamento giuridico delle poste contenute nell'estratto; rileva però il pagamento di parte dei relativi addebiti e la mancata denuncia della natura assertivamente fraudolenta dell'utilizzo della carta, sia nei confronti dell'intermediario sino al reclamo 19/04/10, sia anche alla competente Autorità.

Tale condotta, che rileverebbe negativamente ai fini dell'accoglimento del ricorso anche ai sensi dei principi di cui alla Direttiva 2007/64/CE nelle previsioni relative all'obbligo di immediata denuncia della natura non autorizzata dell'operazione che si intende contestare, determina infatti la sostanziale acquiescenza dell'odierna ricorrente ai relativi addebiti, della cui natura fraudolenta difetterebbe comunque la prova, ed esclude pertanto la possibilità di accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE